

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
IN
COMPUTO
NELLA**

GESTIONE SEPARATA

- ART. 3 D.M. N. 282 DEL 2.5.1996 -

A partire dal 1° gennaio 2024 i requisiti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia in computo nella Gestione Separata sono:

- 67 anni di età anagrafica, età anagrafica valida fino al 31.12.2026 ;

- 20 anni di contribuzione (si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata, anche con cumulo). Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali;

- **l'importo della pensione deve essere maggiore di 1 volta l'assegno sociale « c.d. importo soglia », che per l'anno 2024 è di € 534,41.**

In caso di non raggiungimento dell'importo soglia della prestazione, i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva sono :

- 71 anni di età anagrafica (fino al 31.12.2026);

- 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall'importo della pensione).

Si ricorda che nei confronti dei soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, con l'importo soglia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a)** per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- b)** per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- c)** a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli. Questi benefici non sono estensibili a coloro che optano per il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04.